



**CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO**

V E R B A L E D I A D U N A N Z A

Il giorno **21 maggio 2024** alle ore 15,00 in Torino, a seguito di convocazione del Presidente della Corte di Appello di Torino, si dà atto che sono presenti i seguenti magistrati:

BARELLI INNOCENTI Edoardo	Presidente della Corte di Appello
PELLICANO Carlo Maria	delegato dell'Avvocato Generale
Componenti di diritto	
GALLINO Elisabetta Teresa	Giudice del Tribunale di Torino
GIANNONE Alberto	Presidente di sezione del Tribunale di Asti
RUFFINO Laura	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
BELTRAMINO Carla	Consigliere della Corte di Appello di Torino
BARGERRO Paolo	Giudice del Tribunale di Alessandria
CASTELLINO Anna	Giudice del Tribunale di Torino
CASPANI Giovanni	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
PELOSI Francesco Saverio	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
MUSSA Antonia	Giudice del Tribunale di Torino

gli avvocati :

CONFENTE Assunta
MONTI Piero

la professoressa :

LAVARINI Barbara

Si precisa che i Consiglieri BARGERRO, GIANNONE e MONTI sono collegati da remoto.

I collegamenti 'da remoto' hanno luogo attraverso il programma Microsoft TEAMS messo a disposizione degli Uffici Giudiziari dalla DGSIA del Ministero della Giustizia come da note prot. DGSIA n. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020 e 4223 del 20 marzo 2020, nelle quali pure si

specifica che i collegamenti effettuati con il detto programma su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Ogni partecipante "da remoto" si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

I componenti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa.

E' presente la Presidente Vicaria dott.ssa Bassi in sostituzione del Presidente della Corte dott. Barelli Innocenti che si astiene dalle pratiche n. 1, e 2 o.d.g.

CORTE DI APPELLO DI TORINO – Schema Decreto n. 4/2024 S in data 08.05.2024 avente ad oggetto: *"Applicazione della dott.ssa Francesca Firrao, giudice del Tribunale di Torino, alla Seconda Sezione civile della Corte d'Appello di Torino"*.

La Consigliera MUSSA evidenzia che la situazione della dott.ssa FIRRAO, magistrato proveniente dalla IX sezione civile del Tribunale di Torino, pone le medesime questioni preliminari già trattate per altra collega per l'esame di altro schema di applicazione in Corte d'Appello, peraltro al 50%. Si richiamano pertanto le motivazioni già espresse nel verbale del 9.1.2024 in particolare *"IN VIA PRELIMINARE:*

Pur dovendo fare una valutazione complessiva a mio avviso non può non considerarsi la peculiarità della sezione specializzata in materia di immigrazione la quale risulta essere destinataria anche di apposite norme nella circolare assegnazioni e supplenze (Titolo IX artt. 161 e ss.).

Si osserva che:

- Il D.L. n. 13/2017 , conv. In L. n. 46/2017, Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale all'art. 11 rubricato:

Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione così prevede: " 1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria

da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi..."

- Il CSM in attuazione di tale decreto con delibera del 4.10.2023 ha indetto interpello per la destinazione in applicazione di magistrati per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale presso i Tribunali di Milano, Napoli, Catania, Trieste, Bologna, Torino, Brescia e Roma, risultando il Tribunale di Torino l'ottavo ufficio con il numero di procedimenti più elevato iscritti da più di tre anni (n. 786);

- Il CSM con delibera del 21.12.2023 ha disposto l'applicazione extradistrettuale presso il Tribunale di Torino della dott.ssa Aragno proveniente dalla Corte d'Appello di Milano a decorrere dal 22.1.2024 e ha preliminarmente escluso la dott.ssa Santamaria che aveva fornito la disponibilità per l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli atteso che gli uffici di provenienza sono destinatari a loro volta di applicazione extradistrettuale. In tale delibera il CSM richiama tra i criteri di valutazione previsti dalla normativa primaria e secondaria l'art. 163 della Circolare applicazioni e supplenze nella quale è previsto che "non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un'applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse e significative scoperture di organico."

Pertanto, alla luce del suesposto quadro normativo primario e secondario sembra che non sia possibile disporre l'applicazione della dott.ssa Firrao in considerazione della peculiarità dell'Ufficio di provenienza.

La Presidente Vicaria evidenzia, invece, la differenza della situazione attesa l'assenza di osservazioni da parte del Presidente del Tribunale e la mutata situazione di copertura dell'organico dei due uffici, pertanto, propone parere favorevole.

La Presidente espone al voto le due proposte.

2 voti favorevoli allo schema di applicazione

12 voti contrari allo schema di decreto

Il Consiglio esprime parere contrario a maggioranza di 12 voti su 14 allo schema di decreto di applicazione.

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 18

OMISSIS

La Presidente Vicaria, sentito il Segretario, dispone la secretazione della pratica al n. 2 dell'o.d.g.

Si allontana la Presidente Vicaria dott.ssa Bassi ed entra il Presidente della Corte dott. Barelli Innocenti

IL SEGRETARIO
F.to Antonia Mussa

LA PRESIDENTE VICARIA
F.to Alessandra Bassi

Alle ore 15.25 arriva la Consigliera OLIVIERI.

Il Presidente della Corte informa il Consiglio Giudiziario che è pervenuta in data 17.5.2024 comunicazione del CSM dello schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura del Tribunale per le persone per i minorenni e per le famiglie ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 149/2022.

La Consiglio Giudiziario, condividendo la proposta del Presidente della Corte, dispone di inviare a tutti i Capi degli Uffici del Distretto la presente comunicazione con richiesta di far pervenire eventuali osservazioni entro il **28.5.2024** e dispone, altresì, di avvalersi della Commissione Flussi per la verifica dei dati statistici.

Il Consiglio Giudiziario, al fine di contenere le tempistiche, chiede all'Ufficio statistiche del Ministero l'invio dei dati statistici utilizzati per la elaborazione della proposta di modifica di cui allo schema del decreto ministeriale allegato alla delibera del CSM P9561/2024.

Il Consiglio delibera, infine, di inserire la suddetta pratica nell'o.d.g. del 11.6.2024.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 72/2024 V.T. in data 07/05/2024 avente ad oggetto: *“Bando di concorso interno straordinario. Proposta di assegnazione a due posti di Presidente di Sezione, settore civile.”*

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CONFENTE;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 74/2024 V.T. in data 08/05/2024 avente ad oggetto: *“Rideterminazione della pianta organica del settore penale e delle competenze delle relative sezioni. (Variazione sostitutiva della VT 71/2024)”*

La Consigliera GALLINO relaziona quanto segue:

*“Va premesso che con D.M. 22 dicembre 2022 è stata aumentata di quattro posti di giudice la dotazione organica del Tribunale di Torino, portandola a 147 giudici, in considerazione delle esigenze collegate alle controversie in materia di protezione internazionale. Con VT 85/2023, con procedura di urgenza, il Presidente del Tribunale aveva modificato l'assetto dei settori penale e civile. La settima commissione del Csm ha rilevato che non era stata seguita la procedura ordinaria. Di conseguenza, con variazione 134/2023, **sostitutiva della VT 85/2023**, sono stati assegnati due dei quattro posti di cui al DM citati alla nona sezione civile.*

La nona sezione civile, competente in materia di protezione internazionale era stata già incrementata con la variazione n. 45 del 2022 di tre unità sottratte ad altre sezioni civili. Avendo quindi la nona sezione civile beneficiato di un incremento di cinque unità rispetto ad un aumento di organico del Tribunale di quattro unità, ritiene il Presidente del Tribunale che le restanti due unità di cui al il D.M. 22 dicembre 2022 debbano essere assegnate al settore penale per consentire di modificarne proficuamente l'attuale assetto, prevedendo:

1. L'assegnazione di una quota di collegialità alla sesta sezione penale, ritenuta necessaria dal CSM, con contestuale eliminazione dell'attuale coassegnazione di giudici della sesta sezione penale ai collegi di altre sezioni dibattimentali

2. il mantenimento della VI sezione penale come sezione a vocazione monocratica da citazione diretta ritenendo ancora valide tutte le ragioni che hanno fondato il modello organizzativo della stessa, in particolare quella di separare dagli altri affari penali la gestione dei numerosi processi a citazione diretta (la scissione dei flussi della citazione diretta in un'unica unità organizzativa ha permesso al Tribunale di determinare il reale numero di procedimenti che ogni anno è in grado di smaltire ed alla Procura di meglio concentrare le proprie risorse;

3. L'assegnazione di una quota di citazione diretta alle sezioni dibattimentali;

4. Il mantenimento della centralizzazione presso la presidenza del Tribunale della fase di indicazione delle date di udienza predibattimentale alla Procura.

Con la variazione tabellare in esame è stato poi rideterminato l'assetto dell'organico della VI sezione penale, della sezione misure di prevenzione e della I corte d'Assise:

1. eliminando la posizione di coassegnazione del presidente di assise nelle funzioni presidenziali alla VI sezione penale ed eliminando la posizione di presidente della VI sezione penale come supplente del presidente di Corte d'Assise nonché come presidente della sospesa II corte d'assise, posto assegnato al presidente della sezione misure di prevenzione;

2. **incrementando la sezione misure di prevenzione di un'unità a tempo pieno** (quindi due giudici anziché 1), mantenendo una quota di coassegnati;

3. prevedendo le **sostituzioni delle funzioni presidenziali in via reciproca tra presidente dell'Assise e presidente della sezione misure di prevenzione** e che i **giudici a tempo pieno di quest'ultima sostituiscano il giudice dell'Assise;**

4. anticipando al fine di garantire ai soggetti interessati una scelta consapevole, che in caso di copertura integrale dell'organico della Corte d'Assise e della sezione misure prevenzione nei suoi componenti a tempo pieno, con apposita variazione tabellare sia previsto per il solo presidente della Corte d'Assise (essendo prevista già al punto 6, per il giudice a latere, la coassegnazione alla sesta sezione penale con funzioni monocratiche) nonché per il presidente e i giudici della sezione misure di prevenzione un apporto alla composizione dei collegi presso le sezioni dibattimentali che sarà individuato in una misura oscillante tra il 17% e il 33% (pari rispettivamente a un'udienza ogni due settimane e un'udienza ogni settimana);

5. riducendo l'apporto del presidente del Tribunale all'attività giurisdizionale alla misura del 10%, in funzione sia dell'impegno richiesto dalle dimensioni del Tribunale che della contemporanea assenza del dirigente amministrativo (con apporto relativo alle sole funzioni monocratiche della sesta sezione penale);

6. prevedendo che il **giudice a latere della Corte d'Assise, sia coassegnato alla VI sezione penale**, (in aggiunta all'organico già aumentato).

L'aumento di organico delle due unità al settore penale viene così previsto:

presso la sezione misure prevenzione

presso la sesta sezione penale che attualmente prevede un organico di un presidente e 10 giudici per un totale di 11 unità consentendo nella pur residuale ipotesi di organico pieno la costituzione di 4 collegi.

Nella variazione viene indicato che la necessità di disporre per ciascuna sezione penale di un numero di giudici utile a consentire la formazione dei collegi rappresenta una ragione sufficiente, tale da far prescindere l'incremento dall'analisi dei flussi, i quali, per quel che concerne la sezione misure di prevenzione, saranno valutati in sede di emanazione della sopra preannunciata variazione tabellare collegata ad un diverso assetto dell'intero settore penale con l'eventuale coassegnazione dei giudici della stessa a sezioni dibattimentali.

Quanto ai flussi della sesta sezione penale, per la quale l'incremento potrebbe prescindere dall'analisi sia perché tende a soddisfare l'esigenza che come per le altre sezioni il numero di unità previste in organico costituisca un multiplo di tre, sia perché la copertura integrale della sezione è residuale rispetto alle altre sezioni dibattimentali a vocazione collegiale, vengono richiamati i dati inseriti nella VT 9/2023 (le sentenze nel periodo dal 1.1.2018 ad 31.10.2022 sono calcolate con una media di 2037 sentenze l'anno, ossia 291 a giudice). L'attuale impossibilità di indicare le date di udienza per tutte le richieste di fissazione, rende necessario aumentare di un'unità l'organico della VI sezione, con l'obiettivo di fare fronte a tutte le richieste di data della Procura.

Fatte tali premesse, il carico collegiale alla sezione sesta penale è stato individuato (attribuendo un carico del 50% rispetto a quelli delle altre sezioni), nel settore dell'economia in relazione al quale, non essendovi reati rientranti in quelli di cui all'art. 407 comma 2 lettera a), è possibile l'integrazione dei collegi da parte dei giudici onorari.

La variazione riporta l'analisi dei flussi già effettuata in occasione della VT 9/2023, con il trend degli afflussi negli ultimi tre anni e i dati numerici relativi al peso, evidenziando, però, in relazione a quelli 2022 e 2023, l'incidenza (in negativo) del rallentamento/sospensione presso l'ufficio gip della trattazione dei processi con imputati a piede libero sul dato relativo ai reati economici (i reati in materia economica sono caratterizzati da una minor presenza di imputati sottoposti a misura cautelare), con minor attendibilità quindi del dato dei due anni, con maggior attendibilità, quindi del dato del 2021, in linea con il dato degli anni precedenti.

Valutando tali dati, prevedendo un flusso simile al 2021, alla VI sezione penale viene assegnata la quota di economia attualmente assegnata alla I sezione penale .

Ciò premesso, viene quindi considerato come, allo stato attuale, con la presenza di 7 giudici e la possibilità di formare collegi con l'apporto dei giudici onorari, la sezione sia in grado di reggere l'impatto delle sopravvenienze collegiali senza snaturare la vocazione monocratica e senza ridurre

significativamente l'apporto fornito alla definizione dei procedimenti a citazione diretta.

La ripartizione delle materie tra le sezioni viene così individuata:

SETTORE PENALE – dibattimento - AREA D

I Sezione Penale.

Competenza collegiale e monocratica da udienza preliminare

Colpa medica

Prevenzione infortuni

DDA

Fasce deboli

Altre competenze monocratiche

citazione diretta ad esclusione dei procedimenti relativi ad imputati sottoposti a misura cautelare personale per quella causa, alle materie specialistiche dell'economia dell'ambiente salute ed edilizia delle contravvenzioni in materia di lavoro e ad i reati previsti tabellarmente nella fascia di priorità 1 Appelli avverso le sentenze dei giudici di pace

III Sezione Penale.

Competenza collegiale e monocratica da udienza preliminare

Reati contro la PA

Inquinamento e rifiuti

DDA

Fasce deboli

Altre competenze monocratiche

citazione diretta ad esclusione dei procedimenti relativi ad imputati sottoposti a misura cautelare personale per quella causa, alle materie specialistiche dell'economia dell'ambiente salute ed edilizia delle contravvenzioni in materia di lavoro e ad i reati previsti tabellarmente nella fascia di priorità 1 Appelli avverso le sentenze dei giudici di pace

IV Sezione Penale.

Competenza collegiale e monocratica da udienza preliminare

Reati bancari e tributari

Reati fallimentari e societari

DDA

Fasce deboli

Altre competenze monocratiche

citazione diretta ad esclusione dei procedimenti relativi ad imputati sottoposti a misura cautelare personale per quella causa, alle materie specialistiche dell'economia dell'ambiente salute ed edilizia delle contravvenzioni in materia di lavoro e ad i reati previsti tabellarmente nella fascia di priorità 1 Appelli avverso le sentenze dei giudici di pace

SETTORE PENALE – dibattimento - AREA E VI sezione penale

Competenza collegiale

Reati bancari e tributari

Reati fallimentari e societari

Competenza monocratica

Tutti i procedimenti a citazione diretta

Giudizi immediati da opposizione a decreto penale di condanna

*Vengono richiamati quanto alla assegnazione dei procedimenti a citazione diretta alla VI sezione penale i criteri già tabellarmente previsti e da ultimo ribaditi con la VT 1/2024. Le assegnazioni ai giudici delle altre sezioni verranno effettuate dal presidente del Tribunale secondo i criteri adottati per la sesta sezione, nei limiti della competenza attribuita alle altre sezioni, e saranno distribuite su tre udienze all'anno di 15 processi ciascuna **a decorrere da gennaio 2025** e con avvio delle fissazioni che sarà determinato, unitamente ai relativi calendari di udienza, con variazione tabellare che seguirà l'esito del prossimo bando interno. Contemporaneamente, saranno avviate le assegnazioni dei processi monocratici da udienza preliminare in materia economica alla sola IV sezione penale e dei processi collegiali in materia economica alla VI sezione penale anziché alla I sezione penale.*

Il carico delle udienze monocratiche da gup viene contemporaneamente ridotto da 20 a 14 fascicoli a udienza (numero che garantisce la capienza in un anno di 810 processi superiore alla media dei rinvii a giudizio del gup in un anno).

*La VI sezione penale terrà i cicli di udienze collegiali, ciascuna con capienza del 50% rispetto alle udienze delle sezioni I, III e IV, nelle materie di sua competenza, **a decorrere dal gennaio 2025**, e con avvio delle fissazioni che sarà determinato, unitamente ai relativi calendari di udienza, con variazione tabellare che seguirà l'esito del prossimo bando interno. Contemporaneamente opererà l'avvio delle assegnazioni delle citazioni dirette alle sezioni I, III IV e l'assegnazione dei processi monocratici da udienza preliminare in materia economica alla sola IV sezione penale;*

Viene al momento mantenuto l'attuale assetto della I Corte d'Assise composta da due giudici (di cui uno con funzione di coordinatore e presidente del collegio) in coassegnazione con la sesta sezione penale. Tale assetto cesserà quando saranno effettivamente coperti almeno un posto di presidente e di due giudici sul totale di due presidenti e 2,5 giudici, copertura che garantisce la funzionalità del sistema di sostituzioni reciproche tra i giudici delle due sezioni, ovvero quando sarà assegnato almeno il posto di presidente della I corte d'Assise.

In conclusione:

A. I due dei quattro posti con i quali il D.M. 22 dicembre 2022 ha incrementato l'organico del Tribunale non ancora assegnati con la Variazione Tabellare 134/2023, sono così assegnati

- 1. Uno alla sesta sezione penale;*
- 2. Uno alla sezione misure di prevenzione;*

B. Alla I Corte d'Assise è assegnato un giudice che è per il 50% coassegnato alla VI sesta sezione penale;

C. Cessano le coassegnazioni (già sospese con VT 1/2024) dei giudici togati e onorari della sesta sezione penale alle sezioni I e IV che proseguiranno nei limiti previsti dalla VT 1/2024 per la conclusione dei processi già incardinati e per i quali era già iniziata l'attività istruttoria al 2.1.2024;

D. l'apporto del presidente del Tribunale all'attività giurisdizionale è stabilito nell'esercizio delle funzioni monocratiche presso la VI sezione penale nella misura del 10%.

Si rimanda alle pagine 10 e segg. della variazione nelle quali sono riportate la pianta organica del Tribunale, la tabella relativa alla ripartizione delle risorse tra settore civile e settore penale, la tabella della composizione dei magistrati del settore penale, le competenze delle sezioni penali I, III, VI, competenze ripartite con efficacia differita, quanto all'inizio delle assegnazioni, alla VT che seguirà il prossimo ed imminente bando di trasferimento interno e con udienze fissate, in relazione alle nuove competenze di ciascuna sezione, da gennaio 2025.

Si riporta qui, soltanto, per chiarezza, la tabella relativa alla composizione del settore penale.

SETTORE PENALE

Prima Sezione Penale

Presidente di Sezione + 8 Magistrati

Seconda Sezione (riesame)

Presidente di Sezione + 7 Magistrati

Terza Sezione Penale

Presidente di Sezione + 8 Magistrati

Quarta Sezione penale

Presidente di Sezione + 8 Magistrati

Sezione Misure Prevenzione (CSMAPP Settima Sezione Penale)

Presidente di Sezione (**supplente del presidente Assise**)
+ **2 magistrati (supplenti del giudice a latere Assise)** + n.6 coassegnati da altre sezioni

Sesta Sezione Penale Presidente di Sezione + **11 Magistrati + presidente del Tribunale con funzioni monocratiche e apporto del 10% + 1 magistrato della I Assise coassegnato al 50%**

Prima Sezione Assise Presidente di Sezione (**supplente del presidente Misure prevenzione**) + **1 Magistrato coassegnato al 50% alla VI sezione penale**

Seconda Sezione Assise sospesa [Presidente prevenzione (Suppl. Pres I assise) +2 magistrati prevenzione coassegnati]

Sezione GIP Pres. di Sezione + Pres. Aggiunto+28 Magistrati **Tribunale Ministri** n.3 effettivi + n.3 supplenti

I criteri di assegnazione degli affari restano immutati ad eccezione della parte concernente l'assegnazione dei fascicoli in materia di economia per i quali:

la competenza collegiale della I sezione penale determinata in forza del protocollo siglato con la Procura in merito all'abbinamento PM sezioni, viene trasferita alla VI sezione penale; la competenza monocratica da gup è interamente assegnata alla IV sezione penale;

Fino a quando nelle sezioni assise e misure prevenzione non saranno effettivamente coperti almeno un posto di presidente e di due giudici sul totale di due presidenti e 2,5 giudici, ovvero fino a quando non verrà coperto almeno il posto di presidente della I corte Assise, la suddetta continuerà ad essere composta dai due giudici già in coassegnazione alla sesta sezione penale.

Criteri di sostituzione dei componenti togati della I corte Assise

Al magistrato astenuto, ricusato, incompatibile o impedito subentrano alternandosi nei singoli processi per il caso di astensione, ricusazione, o incompatibilità - e invece per gli interi periodi in caso di impedimento - i magistrati della sezione misure di prevenzione in ordine di anzianità di ruolo crescente

Al presidente di sezione astenuto, ricusato, incompatibile o impedito subentra il presidente supplente.

Si rimanda a pag. 13 e segg. per la tabella relativa alla assegnazione nel settore penale dei giudici togati diversi da quelli addetti alla sezione gip gup e dei giudici onorari già in servizio al 15.8.2017 (fino alla variazione che seguirà il prossimo bando interno).

E' pervenuta in data 20.5.2024 una nota da parte del Presidente della sezione misure di prevenzione, Dott. Giorgio Gianetti, che rappresenta l'urgente necessità (dati i prossimi pensionamenti del Presidente e del giudice a latere della sezione) di una pronta assegnazione di almeno tre magistrati addetti in via esclusiva, cioè scevra da preordinate applicazioni/ co-assegnazioni, rappresentando che ciò è necessario in ragione della complessità della materia delle misure di prevenzione.

ASPETTI CRITICI:

1) Quanto alla nota del Presidente della sezione misure di prevenzione, Dott. Giorgio Gianetti, la tardività delle osservazioni non impedisce di valutare le considerazioni svolte, tra cui quella relativa alla parte della variazione tabellare che rinvia ad altra futura ed eventuale VT in caso di copertura integrale dell'organico (punto 4).

Infatti, pur potendosi ritenere, sulla base del tenore letterale di quanto indicato sul punto nella VT, in particolare non essendo ad ora prevista la preannunciata coassegnazione dei giudici della sezione prevenzione alle sezioni dibattimentali, e dunque non potendosi ritenere allo stato disposta alcuna coassegnazione, potrebbe essere opportuno chiarire tale punto e, in particolare, l'aspetto del coordinamento tra la presente VT e quella futura che viene preannunciata.

2) Dalla variazione si ricava che diversi sono i pesi delle materie collegiali specialistiche attribuite alle tre sezioni I, III, IV. Mentre prima della variazione, in seguito alla VT 9/23, le sezioni I e IV erano speculari, quanto ai pesi e alle materie, ora vi è una sensibile differenza, data dalla sottrazione della materia dei reati economici (di peso considerevole) alla I sezione, con attribuzione alla VI sezione.

Tuttavia, l'organico teorico delle sezioni dibattimentali I, III e IV è identico.

Tale differente distribuzione dei carichi trova una giustificazione e una soluzione concreta nella nota n. 4 a pag. della variazione nei seguenti termini:

“La perdita da parte della prima sezione della materia economia è compensata, quanto ai flussi, dall'automatico incremento di procedimenti ordinari che il sistema Giada2 garantisce. Non si è ritenuto di intervenire, allo stato, sull'abbinamento, concordato con la Procura, alle sezioni dei Pm del settore “fasce deboli”, in quanto oltre all'automatica compensazione di cui si è detto, si prevede di assegnare con il prossimo bando di trasferimento interno - che verrà licenziato in caso di parere favorevole del consiglio giudiziario sulla presente variazione, con conseguente esecutività della stessa - alla sezione IV un numero di giudici che presumibilmente consentirà di comporre tre collegi. In tal modo sarà possibile diluire su più collegi e su più giudici, rispetto a quelli delle sezioni I e III, la maggior incidenza (che per la IV sezione resta invariato quanto processi collegiali) delle materie specialistiche rispetto a quella delle suddette sezioni”.

Si tratta di una soluzione concreta e pratica che tende a porre rimedio immediato a una distribuzione degli affari specialistici non omogenea tra le sezioni, pur a fronte di un organico teorico identico.

Quindi una soluzione pratica che, tuttavia, si pone su un piano diverso rispetto alla (teorica) distribuzione dei giudici alle sezioni e delle materie specialistiche alle medesime, che dovrebbe garantire equilibrio e la maggior specializzazione possibile.

Quanto, in particolare, alla giustificazione fornita nella prima parte della nota, ossia il fatto che la perdita da parte della prima sezione della materia economica sia compensata, quanto ai flussi, dall'automatico incremento di procedimenti ordinari che il sistema Giada 2 garantisce, può essere rilevato che tale automatismo non risolve l'aspetto del carico specialistico squilibrato tra le sezioni, a fronte della attribuzione di alcune materie specialistiche (fasce deboli e DDA) su tre sezioni.

Tale distribuzione (che ora viene effettuata su tre sezioni delle quattro che trattano la materia collegiale dibattimentale), rappresenta, infatti, un aspetto critico sotto il profilo della effettiva specializzazione. La diversa soluzione adottata con la precedente VT 9/23 è stata giustificata in ragione dell'elevato numero di procedimenti relativi a reati in materia di fasce deboli (giustificazione ancora valida) e di contenere l'impatto su una sola sezione della materia della DDA, a fronte di flussi nelle altre materie specialistiche assai simili, essendo le sezioni I e IV, come si è detto, speculari. Dato il diverso peso delle materie specialistiche attribuite alle sezioni I, III, IV, potrebbe dubitarsi del permanere delle condizioni tali da giustificare la distribuzione tra tutte dei procedimenti di DDA, che non consente l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate di cui all'art. 56 circ. tabelle.

Si riportano i dati relativi ai numeri e ai pesi dei processi collegiali con udienza GUP tenutasi nel 2021 suddivisi per materia:

NUMERO PROCESSI COLLEGIALI CON UDIENZA GUP TENUTASI NEL 2021 SUDDIVISI PER MATERIA					
<i>GENER.</i>	<i>DDA</i>	<i>ECON.</i>	<i>FASC. DEB.</i>	<i>P.A.</i>	<i>TOTALE</i>
75	7	67	150	14	313

PESO PROCESSI COLLEGIALI CON UDIENZA GUP TENUTASI NEL 2021 SUDDIVISI PER MATERIA					
<i>GENER.</i>	<i>DDA</i>	<i>ECON.</i>	<i>FASC. DEB.</i>	<i>P.A.</i>	<i>TOTALE</i>
613,5	171,40	950,1	1154,9	87,20	2977,10

Considerando il carico delle materie specialistiche del 2021, preso dal Presidente del Tribunale, per le condivisibili ragioni esposte, a base della sua previsione, con lo spostamento delle materie tra le sezioni proposto con la presente VT, si avrebbe la seguente situazione, quanto alla distribuzione dei

pesi delle materie specialistiche (non si considera nella tabella il peso del generico)

PESO PROCESSI COLLEGIALI CON UDIENZA GUP TENUTASI NEL 2021 SUDDIVISI PER MATERIA						
SEZIONI	DDA	ECON.	FASC. DEB.	P.A.	GENER.	totale
I	57,1		384,9			442
III	57,1		384,9	87,20		529,2
IV	57,1	475	384,9			915
VI		475				475

Può essere rilevato come la materia generica, per il suo peso (considerando il dato del 2021, ossia 613,5, diviso tra le tre sezioni), non sarebbe sufficiente a portare ad equilibrio le due sezioni I e III rispetto alla IV.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;
ritenuto di sentire il Presidente del Tribunale sulle criticità evidenziate
dispone audizione in data **4.6.2024 ore 15.00.**

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 79/2024 V.T. in data 10/05/2024
avente ad oggetto: “*Proposta di variazione tabellare in via d’urgenza. Sezione Quarta penale. Riassegnazione degli affari monocratici alla giudice dr.ssa COSENTINI a seguito del trasferimento delle giudici dr.ssa RIGONAT e dr.ssa MASTRI.*”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera RUFFINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO -
Provvedimento prot. n. 1166/2024 in data 2/5/2024 Perequazione dei carichi di lavoro.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MUSSA;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO -
Provvedimento prot. n. 2929/2024/SP in data 10/5/2024 avente ad oggetto:
“ Nomina Magrif del dott. Paolo TOSO”.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera OLIVIERI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Individuazione delegati per la visita al Tribunale per i Minorenni in data 28
maggio 2024.

Il Consiglio Giudiziario individua come delegati per la visita al Tribunale per
i Minorenni in data 28 maggio 2024 i seguenti Consiglieri:

Il Presidente della Corte e i Consiglieri BELTRAMINO, PELOSI, OLIVIERI,
CONFENTE.

Modifica regolamento Consiglio Giudiziario:

La Consigliera MUSSA illustra brevemente quanto discusso in sede di
Commissione regolamento.

La Consigliera CASTELLINO evidenzia in ordine alla modifica del
regolamento in relazione all'art. 23 che il primo comma di tale disposizione
andrebbe inserito nel successivo art. 23 bis dedicato alla vigilanza.

Il Consiglio Giudiziario, condividendo la proposta della Consigliera
CASTELLINO, delibera di integrare le modifiche già proposte in tal senso e
manda al Segretario per il recepimento di tutte le correzioni nel testo
definitivo.

La Consigliera CASTELLINO, in merito al secondo punto trattato dalla
Commissione regolamento, condivide l'opportunità di rinviare la modifica del
regolamento all'esito dell'approvazione delle delibere attuative in relazione a

plurimi nodi interpretativi da sciogliere di cui ha discusso la Commissione Regolamento tra cui l'accesso al fascicolo personale e i limiti della segretezza del contenuto dei documenti in funzione della necessità di riferire al COA per l'ipotesi disciplinata dal comma 1 quater dell'art. 2

ritiene che mentre la partecipazione alle discussioni e l'assistenza alle deliberazioni sono previsioni normative suscettibili di diretta applicazione, i restanti profili sono tra loro interconnessi e pertanto non è opportuno che siano disciplinati in via transitoria con una diversa scansione temporale prima dei decreti attuativi atteso che l'accesso al parere oggetto di deliberazione, e pertanto all'eventuale bozza che lo precede, è correlato ai limiti e alle modalità di accesso al fascicolo personale (comprensivo dei pareri dei Consigli Giudiziari);

osserva che il voto unitario espresso dai componenti laici è disciplinato come voto sulla 'valutazione positiva, non positiva o negativa' sul presupposto della previa segnalazione di fatti specifici da parte del COA sulla base dei quali il voto viene espresso;

ritiene dunque che sia opportuno rinviare ogni modifica dell'attuale modus operandi per la redazione dei pareri (compreso l'invio delle bozze) all'esito delle predette delibere nel contesto di una generale revisione della procedura per le valutazioni di professionalità prevista dal regolamento.

Il Consigliere PELOSI evidenzia che le problematiche da approfondire sono molte tuttavia si è valutato di consentire già da subito ai Consiglieri laici la partecipazione alla discussione per le pratiche relative alle valutazioni di professionalità mettendo loro disposizione le bozze dei pareri predisposte dal relatore, il rapporto e l'autorelazione del magistrato. Il Consigliere PELOSI evidenzia, infatti, che ogni componente del Consiglio è tenuto al vincolo di riservatezza su quanto discusso in tale sede pertanto non si pongono problemi relativi alla divulgazione di dati riservati.

Il Consigliere PELOSI sottolinea la necessità che anche il contenuto delle bozze dei pareri sia messa loro a disposizione per poter partecipare consapevolmente alla discussione, diversamente la loro partecipazione alla discussione non sarebbe effettiva. Parimenti deve essere prevista per i componenti laici la possibilità di visionare gli atti sui quali viene fondato il parere del Consiglio, quindi, il Consigliere PELOSI propone che, in attesa delle delibere attuative, venga messa a disposizione dei componenti laici la bozza, il rapporto e l'autorelazione del singolo magistrato in valutazione.

La Consigliere RUFFINO si associa alle considerazioni della Consigliera CASTELLINO nell'attendere le delibere attuative in quanto la normativa

primaria non è chiara. Evidenzia che la norma parla di “documentazione necessaria” e tale dizione non è chiara se letta nel complesso della riforma Cartabia e dell’espressione del voto unitario da parte del COA, peraltro solo a seguito di segnalazione di un fatto specifico.

La Consigliera RUFFINO evidenzia anche la problematica del trattamento dei dati sensibili in relazione alla possibilità di mettere anche il COA, che deve esprimere il voto, a conoscenza di tali documenti.

La Consigliera RUFFINO e la Consigliera CASTELLINO evidenziano che il voto è unitario e non sui singoli parametri e a seguito di segnalazione di fatti specifici. Tutte queste questioni sono concatenate e pertanto propongono di riservare ogni decisione alle delibere attuative.

Il Consigliere MONTI evidenzia il decreto legislativo 44/2024 è già entrato in vigore e l’ultimo articolo prevede le delibere attuative di questa normativa. Il Consigliere MONTI sottolinea che la scelta di attendere a modificare il regolamento successivamente all’emissione delle linee guida non significa che non si debba valutare ciò che è già immediatamente esecutivo di tale decreto legislativo. Il comma 1 bis è già in vigore e attribuisce la facoltà ai membri laici di partecipare alle discussioni previo accesso alla documentazione necessaria.

Il Consigliere MONTI evidenzia che la modalità di voto dei Consigli è ancora da disciplinare con la normativa secondaria, tuttavia, si chiede fin da subito e senza necessità di modificare il regolamento di mettere a disposizione dei componenti laici la documentazione necessaria per poter partecipare alle discussioni.

Il Consigliere MONTI, a maggior ragione, chiede la possibilità di ostensione delle bozze redatte dai relatori in quanto pratica che agevola la partecipazione alla discussione e chiedo che già da oggi il Consiglio autorizzi tale partecipazione.

La Consigliera LAVARINI evidenzia che il comma 1 bis riguarda anche i professori universitari che non votano e quindi l’accesso alla documentazione necessaria deve essere inteso come accesso che hanno tutti i componenti che partecipano alla discussione e non sembrano possibili interpretazioni restrittive.

La Consigliera LAVARINI ritiene in realtà che forse risulta in tale fase più pratico mettere solo a disposizione la bozza del relatore, quale atto interno, anziché il rapporto del capo dell’ufficio o l’autorelazione del magistrato, documenti questi tutelati allo stato da chiavi d’accesso o password.

La Consigliera BELTRAMINO condividendo gli interventi dei Consiglieri MONTI e LAVARINI sulla diversità dei commi 1 bis e 1 ter e la proposta della Consigliera LAVARINI - di consentire l'accesso alla bozza di parere piuttosto che ai documenti veri e propri in tale fase - propone di dare immediata attuazione al comma 1 bis intendendo, per adesso, la documentazione necessaria solo la bozza e in attesa delle delibere attuative del CSM.

Il Consigliere MONTI ritiene che accesso può non significare diritto di averne copia tuttavia ci può essere una difficoltà di mettere in circolazione documenti riservati e forse risulta maggiormente tutelante l'immediato accesso alla bozza con diritto eventualmente di richiedere l'accesso ai documenti la cui visione si ritiene necessaria.

Il Consigliere PELOSI, condividendo le proposte delle Consigliere LAVARINI e BELTRAMINO, propone di metterla ai voti.

Il Presidente si associa alle posizioni dei Consiglieri MONTI LAVARINI PELOSI e BELTRAMINO ritenendo che tale soluzione intermedia in attesa delle delibere attuative possa contemperare le diverse esigenze.

La Consigliera MUSSA, si associa alla proposta della Consigliera CASTELLINO, di attendere le delibere attuative del CSM, peraltro previste entro il 21 luglio, prima di operare scelte sulla documentazione ostensibile e poi effettuare una completa e organica modifica del Regolamento.

La Consigliera MUSSA evidenzia, infatti, che sul significato di "documentazione necessaria" di cui all' art. 2 comma 1 lett. d) d.lgs. 44/2024 non vi è uniformità di vedute e la normativa primaria non è chiara. La Consigliera MUSSA pone in evidenza che l'accesso alla documentazione necessaria anche dei componenti laici dei Consigli Giudiziari deve essere letta congiuntamente alla creazione del fascicolo personale del magistrato di cui all'art. 10 bis del decreto citato. In tale disposizione è, infatti, previsto l'elenco degli atti che ogni anno verranno inseriti nel fascicolo personale del magistrato funzionale a preparare un corredo conoscitivo completo e oggettivo del magistrato per le valutazioni quadriennali di professionalità.

Da una lettura coordinata degli artt. 2 comma 1 lett. d) (quindi art. 16 commi 1 bis e 1 ter d.lgs. 25/2006), 10 bis co. 2 e 3 e 11 co. 3 lett. a) d.lgs. 44/2024, forse la documentazione necessaria e accessibile ai componenti laici deve essere decodificata alla luce della tipologia di voto da esprimere, unico e non sui singoli parametri, e alla connessa creazione del fascicolo personale del magistrato.

Evidenzia, poi, alcune perplessità in ordine alla possibilità di disporre la trasmissione delle bozze dei pareri anche ai componenti laici a regolamento

invariato attesa la disposizione contenuta nell'art. 20 co. 5 del Regolamento, disposizione chiaramente adottata quando la partecipazione dei componenti laici alla discussione non era ancora stata prevista.

Per tali motivi ritiene opportuno attendere le indicazioni del CSM sul punto che peraltro dovrebbero arrivare entro il mese di luglio.

Il Consigliere MONTI fa presente che quel "fascicolo per la valutazione" previsto dall'art. 10 bis del D.Lvo 160/2006 introdotto dall'art. 5 del D. Lvo 44/2024 (fascicolo al quale ciascun consigliere - anche "laico" - avrà certamente diritto di accedere per espresso disposto della norma) non esiste ancora per nessuno e poiché, allo stato, le valutazioni di professionalità non sono sospese, la facoltà di partecipare alle delibere per i componenti laici implica la necessità di aver contezza degli atti ad oggi esaminati e considerati dal Consiglio per esprimere le sue valutazioni.

Il Consigliere GIANNONE si associa alle proposte delle Consigliere LAVARINI e BELTRAMINO.

Il Presidente della Corte pone dunque al voto la proposta delle Consigliere LAVARINI e BELTRAMINO di rendere già ostensibile ai componenti laici per la partecipazione alle delibere sulle valutazioni di professionalità le bozze redatte dai relatori a regolamento invariato.

Le Consigliere CASTELLINO e MUSSA si astengono dal voto.

Il Consiglio giudiziario con il voto favorevole di 13 consiglieri e 2 astenuti delibera di approvare la proposta sopra indicata.

Il Consiglio Giudiziario all'unanimità approva le modifiche all'art. 23 e l'inserimento dell'art. 23 bis nel regolamento mandando al Segretario per apportare le modifiche al testo del Regolamento.

Il Consiglio_all'unanimità approva il verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore 17.20.

IL SEGRETARIO
F.to Antonia Mussa

IL PRESIDENTE
F.to Edoardo Barelli Innocenti